

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 10 febbraio 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bossi, Brancher, Buttiglione, Catanoso, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Contento, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Intini, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Catanoso, Ceremigna, Cicala, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento,

De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gambale, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Soda, Sospiri, Stucchi, Tagliatela, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 9 febbraio 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

OSTILLIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche sanitarie riscontrate a seguito di missioni militari all'estero » (Doc. XXII, n. 16).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VOLONTÈ ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4654) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISAPIA: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione, in materia di referendum abrogativo » (4659);

LABATE ed altri: « Istituzione della festività nazionale del 12 ottobre, data della scoperta del continente americano » (4661) *Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IV Commissione (Difesa):

LUCHESE: « Disposizioni per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali di complemento delle Forze armate in congedo assoluto » (4646) *Parere delle Commissioni I e V.*

XI Commissione (Lavoro):

PERROTTA: « Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia » (4572) *Parere delle Commissioni I, V e IX.*

Annunzio della pendenza di procedimenti giudiziari ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettere pervenute in data 9 febbraio 2004, l'onorevole Cesare Previti ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono

pendenti nei suoi confronti diversi procedimenti civili (tribunale di Roma e corte d'appello di Milano) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 4 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la determinazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 30 gennaio 2004, relativa al programma annuale di controllo per l'anno 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Commissione Bilancio).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 6 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 29 ottobre 2003, concernente la gestione delle misure per la riduzione delle emissioni inquinanti (legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 29 gennaio 2004, ha trasmesso una nota

relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea CENNAMO ed altri n. 6-00083, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 16 luglio 2003, concernente la situazione dell'ordine pubblico a Napoli e nelle aree limitrofe.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 2 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PASETTO ed altri n. 9/4447/12, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernente misure finanziarie per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 4 febbraio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla mozione BURANI PROCACCINI ed altri n. 1/00182 e alla risoluzione in Assemblea Elio VITO ed altri n. 6-00059, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2003, concernenti l'emergenza umanitaria in Iraq.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottogretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera in data 10 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al secondo semestre 2003 (doc. XXXIII, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Piemonte.

Il Garante del contribuente della regione Piemonte, con lettera in data 21 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita agli anni dal 2001 al 2003 (doc. LII-*bis*, n. 9).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 27 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei

rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 8).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Abruzzo.

Il Garante del contribuente della regione Abruzzo, con lettera in data 28 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2003 (doc. LII-*bis*, n. 10).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Liguria.

Il Garante del contribuente della regione Liguria, con lettera in data 3 febbraio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita agli anni dal 2001 al 2003 (doc. LII-*bis*, n. 11).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Iniziative per il restauro e la musealizzazione di una piroga preistorica ritrovata in prossimità di Lodi)**A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

il quotidiano *Il Corriere della Sera* di mercoledì 6 agosto 2003, alla pagina 7, offre all'attenzione ed alla riflessione dei lettori una notizia curiosa ed al tempo stesso significativa;

in un articolo dal titolo « Lodi, piroga millenaria rimessa sotto terra: mancano i fondi », si segnala che dieci mesi or sono una famiglia lodigiana appassionata di archeologia ha trovato, sulle rive del fiume Adda, nella zona di Belgiardino, in prossimità di Lodi, una piroga risalente all'età del bronzo;

la scoperta è da considerarsi di grande rilievo e la famiglia lodigiana ha preso contatto con la soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, che, per mancanza dei fondi necessari per il salvataggio, il restauro e la musealizzazione dell'imbarcazione, ha deciso di risotterrare la piroga di Belgiardino;

si sono levate le proteste degli enti locali (Parco Adda sud e Parco ittico di Villa pompeiana) e di alcune associazioni, che si sono offerti di farsi carico del salvataggio della piroga e di trovare il posto per musealizzarla;

pur rendendosi conto delle difficoltà finanziarie e degli ingenti costi necessari

per operazioni di questo genere, appare francamente paradossale che, di fronte alla scoperta di un referto dell'età del bronzo, la soprintendenza decida di risotterrarlo –:

se non ritenga di dover intervenire al fine di assicurare le risorse necessarie al restauro ed alla musealizzazione della piroga dell'età del bronzo, scoperta dieci mesi or sono da privati sulle rive del fiume Adda in zona Belgiardino, in prossimità della città di Lodi, fatta risotterrare per decisione della soprintendenza per i beni archeologici. (3-02608)

(25 agosto 2003)

(Sezione 2 – Ritardo nei trasferimenti ai fondi unici regionali delle risorse a favore dell'Artigiancassa)**B)**

MOLINARI e MEDURI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

le associazioni di categoria del mondo dell'artigianato unitariamente hanno denunciato il ritardo nei trasferimenti ai fondi unici regionali delle risorse finalizzate al soddisfacimento delle richieste di contributi Artigiancassa in conto interesse;

la crisi congiunturale che si ripercuote negativamente sul tessuto imprenditoriale artigiano, in particolar modo del Mezzogiorno, pone con estrema dramma-

ticità la necessità di garantire l'accesso a quegli strumenti agevolativi che possono favorire investimenti e sviluppo;

tra gli strumenti più utili al mondo artigiano vi è quello relativo alla legge n. 949 del 1952 con contributi in conto interesse;

il trasferimento alle regioni, resosi necessario, in relazione al decentramento amministrativo, doveva essere già stato effettuato;

al 30 aprile 2003 risultavano giacenti presso l'Artigiancassa richieste pari a 850 milioni di euro, pari a 1.700 miliardi di vecchie lire;

l'importo delle richieste dimostra quali sono le drammatiche conseguenze per tutto il settore, provocate dai ritardi del ministero dell'economia e delle finanze —:

entro quanto tempo il Ministro interrogato intenda procedere al trasferimento ai fondi unici regionali delle risorse per l'Artigiancassa, sbloccando una situazione difficile per il settore dell'artigianato, in considerazione della crisi perdurante che attanaglia l'economia, favorendo un rilancio degli investimenti e consentendo l'ammodernamento e l'innovazione del nostro sistema imprenditoriale.

(3-02360)

(10 giugno 2003)

(Sezione 3 — Iniziative per il controllo dell'attività dei promotori finanziari)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con sconcertante regolarità, le cronache giornalistiche danno notizia di vere e proprie truffe messe in atto da disinvolti promotori finanziari, i quali, dopo una prima fase durante la quale l'obiettivo principale è quello di conquistare la fiducia del privato investitore, proprio in ra-

gione di tale acquisito rapporto fiduciario, si fanno versare somme ingenti di cui si appropriano con gravissimo danno dei malcapitati risparmiatori;

il quotidiano torinese *La Stampa*, in data 30 giugno 2003, ha dato notizia di un nuovo caso di truffa, in cui un promotore finanziario della *Sim Ing Investimenti* s.p.a. si è appropriato di circa un milione di euro;

in particolare, sembra che il gruppo *Ing Investimenti* s.p.a. non sia nuovo a sventure di questo genere e non soltanto a Torino;

è da una parte evidente che la società di intermediazione mobiliare in questione non può certamente essere chiamata a rispondere delle malefatte dei suoi promotori, ma, dall'altra, è altrettanto evidente che gli investitori appaiono privi di un'efficace tutela;

al momento in cui la truffa, o l'appropriazione indebita, è consumata, l'investitore « spogliato » dei suoi averi deve inseguire, con iniziative giudiziali di natura penale e/o civile, un improbabile recupero, a fronte dell'indisponibilità della società di intermediazione mobiliare ad intervenire per garantire il risparmiatore;

la normativa vigente ed il relativo regolamento sembrano non evidenziare a sufficienza le responsabilità oggettive delle società di intermediazione mobiliare, sicché esse respingono regolarmente le richieste di rimborso da parte degli investitori truffati —:

se sia al corrente dei gravi fatti delittuosi che continuano a ripetersi ad opera di promotori finanziari, che, acquistando personalmente fiducia ed utilizzando il rassicurante prestigio di molte società di intermediazione mobiliare, riescono a realizzare « colpi » di relevantissimo valore economico;

se, in particolare, sia al corrente dell'emblematico colpo messo a segno a Torino da parte di un promotore finan-

ziario della *Sim Ing Investimenti* s.p.a., che ha fruttato oltre un milione di euro sottratti ad un unico nucleo familiare;

se sia al corrente che, in questi casi, la società di intermediazione mobiliare, giustamente affermando di non avere responsabilità giuridica diretta, di norma respinge ogni domanda di rimborso da parte dei soggetti truffati;

se esistano strumenti di controllo in ragione del grave danno e dell'allarme

sociale che vicende di questo genere creano inevitabilmente nella vasta platea degli investitori;

se non ritenga di dover affinare gli strumenti ed i meccanismi di controllo delle attività finanziarie delle società di intermediazione mobiliare, per assicurare il regolare andamento degli affari finanziari del nostro Paese. (3-02479)

(3 luglio 2003)

**PROPOSTA DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO)
(47-147-156-195-406-562-639-676-762-1021-1775-1869-2042-2162-2465-2492-B)**

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e la infertilità).

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 2.

(Interventi contro la sterilità e l'infertilità).

Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2013.

2. 1. Moroni, La Malfa.

Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2012.

2. 2. Moroni, La Malfa.

Al comma 2, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2006.

2. 3. Moroni, Boato, La Malfa.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 2)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 11.

(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.

3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.

4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.

5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**CAPO IV****REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA**

ART. 11.

(Registro).

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.

11. 1. Moroni, Boato, La Malfa.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 3)**ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo

è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18.

(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

Al comma 2, dopo la parola: spesa aggiungere le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2004 e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

18. 1. Moroni, Boato, La Malfa.

Al comma 2, dopo la parola: spesa aggiungere le seguenti: di 12 milioni di euro per l'anno 2004 e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

18. 2. Moroni, Boato, La Malfa.

Al comma 2, dopo la parola: spesa aggiungere le seguenti: di 7 milioni di euro per l'anno 2004 e.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: 2004 con la seguente: 2005.

18. 3. Moroni, Boato, La Malfa.

(A.C. 47 ed abb. — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge in esame prevede il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, limitando il ricorso a dette tecniche solo ai casi di sterilità o di infertilità;

detta norma impedisce dunque l'accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie che, pur non avendo problemi di sterilità o infertilità, siano portatrici di malattie genetiche trasmissibili al concepito;

alcune malattie infatti, come la fibrosi cistica, la talassemia, la malattia di Duchenne ed altre ancora possono essere

trasmesse da genitori portatori sani al concepito con un elevato grado di probabilità;

attualmente queste coppie possono ricorrere alla procreazione medicalmente assistita e in particolare alla tecnica della diagnosi genetica preimpianto, chiedendo che siano individuati gli embrioni malati e che vengano trasferiti in utero solo gli embrioni sani, mentre, in base alla suddetta norma in via di approvazione definitiva, ciò non sarà più possibile;

inoltre queste coppie, anche in caso di accesso alla procreazione medicalmente assistita, non possono poi ricorrere alla diagnosi genetica preimpianto, in quanto, se l'uso di questa tecnica è infatti teoricamente consentito dall'articolo 13, comma 2, che recita: « La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative », per effetto dell'articolo 14, comma 1, è, poi, obbligatorio trasferire in utero tutti gli embrioni prodotti, inclusi quelli malati, in quanto detto comma vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni;

l'alternativa alla diagnosi genetica preimpianto da parte delle persone portatrici di patologie genetiche sarà inevitabilmente il concepimento naturale seguito da una diagnosi prenatale tramite amniocentesi o villocentesi e, in caso di esito negativo della diagnosi, da un aborto volontario ai sensi della legge n. 194 del 1978;

detto paradosso, conseguente alle norme in oggetto, era stato già evidenziato dal Garante della protezione dei dati personali il quale, anche alla luce del comma 5 dell'articolo 14, che prevede il diritto degli interessati di essere informati « sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero », evidenziava come la conseguenza fosse l'obbligo della donna di accettare il trasferimento nell'utero anche

nel caso in cui vi fosse la certezza della nascita di una persona con gravi malformazioni;

un appello è stato sottoscritto nelle scorse settimane da numerose personalità della scienza e della cultura, al fine di poter correggere e migliorare alcuni punti di questo provvedimento in via di approvazione definitiva;

non sono previste sanzioni nei confronti della donna e del medico che rifiutassero l'impianto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per armonizzare la disciplina dettata dalla legge in esame, nella parte in cui dispone il divieto di soppressione degli embrioni, con gli articoli 4 e 6, comma 1, lett. b) della legge 22 maggio 1978, con particolare riferimento ai casi in cui, in seguito alle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 5, risultino gravi anomalie o malformazioni del concepito;

ad affidare all'uopo ad una Commissione tecnica composta da medici genetisti, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, il compito di definire un elenco delle malattie più gravi a tal fine rilevanti.

9/47-ed abb./1. Cima, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scania.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 della proposta di legge in esame prevede il divieto della crioconservazione di embrioni, tranne il caso in cui « il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione ». In questo caso è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile;

il ricorso alla crioconservazione degli embrioni serve da un lato a evitare di trasferire un numero elevato di embrioni, dall'altro a evitare alle pazienti di ripetere l'intera e impegnativa procedura medica che porta alla produzione degli embrioni, consentendo loro di conservare alcuni embrioni per trasferirli in un tentativo successivo qualora il primo non abbia successo;

i casi di insuccesso sono statisticamente frequenti; le percentuali di riuscita di un tentativo di fecondazione *in vitro* sono in media del 25 per cento ma possono essere anche molto più basse;

il divieto alla crioconservazione, previsto dalla norma in esame, significa sottoporre le pazienti a più cicli terapeutici per produrre nuovi embrioni, con pesanti conseguenze sia fisiche che psicologiche per la donna e per la coppia, anche a causa della invasività delle terapie stesse;

detto divieto, inoltre, non tiene conto:

del caso in cui si siano prodotti solo tre embrioni e tuttavia il medico giudichi questo numero troppo elevato per un singolo trasferimento, dato il rischio nella paziente di una gravidanza plurigemellare;

dei casi in cui si sia verificata una scissione spontanea dello zigote in più individui omozigoti. In questo caso non è infatti chiaro come dovrà procedere il medico, non potendo né sopprimere, né trasferire, né congelare detti zigoti;

dell'eventualità che la donna, a dispetto del divieto di revoca della volontà previsto dall'articolo 6, comma 3, si rifiuti di accettare il trasferimento degli embrioni, né dell'eventualità che la donna muoia prima del trasferimento;

tra i Paesi europei che hanno una specifica normativa sulla procreazione medicalmente assistita, solo la Svizzera e la Germania non ammettono la crioconservazione degli embrioni per motivi etico-religiosi. Tuttavia sia la legge tedesca che

quella svizzera, permettono la crioconservazione dei pre-embriani allo stadio di due pronuclei, ritenendo appunto che il potenziale inizio della vita umana si identifichi col momento della fusione dei due patrimoni genetici;

esiste un'alternativa alla crioconservazione degli embrioni, che consente di preservare sia l'efficacia delle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia l'esigenza, peraltro di natura esclusivamente etico-religiosa, di tutelare l'embrione in quanto « soggetto umano »: si tratta del cosiddetto congelamento dei pre-embriani allo stadio pronucleare, cioè nello stadio subito successivo alla fecondazione, in cui lo zigote contiene sia il pronucleo femminile sia il pronucleo maschile e tuttavia i due pronuclei sono ancora fisicamente separati, poiché non è ancora avvenuta la fusione dei due patrimoni genetici,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a fornire ulteriore specificazione dei casi in cui è ammessa la crioconservazione degli embrioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, allorché la donna sia indisponibile al trasferimento per cause di forza maggiore, nonché dei modi in cui tali cause devono essere documentate.

9/47-ed abb./2. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scania.

La Camera,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita debba essere espressa per iscritto, e può essere revocata da ciascuno dei soggetti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

la conseguenza di questa disposizione è che, una volta che l'ovocita è stato fecondato, la coppia non può più sottrarsi al trasferimento dell'embrione;

detto trasferimento diviene dunque di fatto obbligatorio, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, il quale, al secondo comma, dispone che « Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana » e la previsione dell'articolo 6 della proposta di legge in esame realizza indiscutibilmente una fattispecie di trattamento sanitario obbligatorio in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione,

impegna il Governo

a monitorare l'effettiva attuazione dell'articolo 6, comma 3, nella parte in cui si prevede che la revocabilità del consenso a sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia possibile solo fino al momento della fecondazione dell'ovulo, verificando che non vi siano obblighi di attuazione coercitiva di impianto dell'embrione, anche successivamente alla fecondazione dell'ovulo.

9/47-ed abb./**3**. Pecoraro Scanio, Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

La Camera,

considerato quanto stabilito in merito alle norme di procreazione medicalmente assistita,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a stabilire, come strumento per attestare la convivenza dei soggetti che richiedono l'accesso alle tecniche di procreazione assistita, l'autocertificazione degli stessi.

9/47-ed abb./**4**. Deiana, Zanotti, Grignafini, Maura Cossutta.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, della proposta di legge in esame prevede che il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può promuovere ricerche sulle cause che determinano sterilità e infertilità al fine di favorire gli interventi necessari per rimuoverle, nonché incentivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti,

impegna il Governo

a costituire presso il Ministero della salute una Commissione nazionale multidisciplinare di esperti, presieduta dal Ministro della salute, rappresentativa delle competenze scientifiche esistenti nelle diverse regioni, al fine di costituire il supporto scientifico e tecnico per l'individuazione di efficaci linee di ricerca nel campo della sterilità e infertilità, e sugli interventi necessari alla loro rimozione.

9/47-ed abb./**5**. Bogi, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 3 della proposta di legge in esame, recante una modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405, istitutiva dei consultori familiari, sono previsti nuovi e maggiori compiti e funzioni,

impegna il Governo

a concordare con le regioni le modalità con cui i nuovi compiti debbono essere affrontati, chiarendo la natura della lettera *d-bis*) che oltre all'informazione prevede « l'assistenza » riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana.

9/47-ed abb./**6**. Zanotti, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 1 della presente proposta di legge sono definite le finalità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e all'articolo 5 i requisiti soggettivi per l'accesso medesimo,

impegna il Governo

a predisporre, attraverso il contributo dei propri organi tecnici-consultivi, e specificatamente del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, un elenco di patologie geneticamente trasmissibili che di fatto costituiscono, per coloro che ne sono portatori, un impedimento oggettivo della scelta procreativa al fine della tutela della salute della prole, per consentire a questi ultimi l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, eliminando così una ingiusta disparità di trattamento nell'accesso alle cure, che verrebbe a determinarsi nel silenzio della legge.

9/47-ed abb./7. Bolognesi, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 6, comma 2, della presente proposta di legge, tra gli elementi che concorrono alla definizione del consenso informato vengono menzionati anche i costi economici dell'intera procedura, qualora si tratti di strutture private autorizzate,

impegna il Governo

a definire, con il concorso delle regioni, le modalità con cui le tecniche di procreazione medicalmente assistita debbono essere ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire con omogeneità su tutto il territorio nazionale l'accesso alle strutture pubbliche e a quelle private convenzionate.

9/47-ed abb./8. Labate, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 7 della presente proposta di legge vengono definite le modalità con cui il Ministro della salute, con proprio decreto, dovrà predisporre linee guida inerenti la procreazione medicalmente assistita costituenti elementi vincolanti per tutte le strutture autorizzate,

impegna il Governo

a ricercare l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di garantire l'applicabilità su tutto il territorio nazionale.

9/47-ed abb./9. Turco, Maura Cossutta, Deiana, Zanella, Valpiana.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 16 della presente proposta di legge è regolata l'obiezione di coscienza,

impegna il Governo

a garantire, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle strutture pubbliche e private accreditate l'operatività delle prestazioni e del servizio per la procreazione medicalmente assistita.

9/47-ed abb./10. Giacco, Maura Cossutta, Deiana, Zanella.

La Camera,

premessi che:

all'articolo 6, ai commi 1 e 3, si prefigura un vuoto normativo circa la